

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

S O M M A R I O

SEDUTA PLENARIA:

Esame del Regolamento interno EUROPOL	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
ALLEGATO (Regolamento EUROPOL)	212

SEDUTA PLENARIA

*Mercoledì 28 luglio 1999. — Presidenza
del Presidente Fabio EVANGELISTI.*

La seduta comincia alle 13.40.

Esame del Regolamento interno EUROPOL.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 22 luglio.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, nel ricordare le principali modifiche che sono state apportate allo schema di Regolamento EUROPOL nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 22 luglio scorso, ed in particolare la nuova denominazione che il Comitato verrà ad assumere per dar conto delle nuove competenze su EUROPOL, fa presente di aver inviato il testo del documento, così come riformulato, ai Presidenti delle Camere e al Ministero dell'interno, per eventuali suggerimenti ed osservazioni.

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione, ritiene di poter procedere nel-

l'esame dello schema di Regolamento. Propone quindi il seguente emendamento all'articolo 9: « al termine del primo periodo, dopo le parole amministrazioni parlamentari aggiungere: ovvero di collaborazioni a tempo determinato su progetti specifici ».

La ragione di questa ulteriore modifica risiede nell'esigenza di poter considerare anche una collaborazione a tempo determinato, eventualmente su un argomento specifico.

Il Comitato approva.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) dichiara il voto favorevole sulla schema di regolamento a nome del gruppo di Forza Italia.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) dichiara il voto favorevole a nome del gruppo del Partito Popolare.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (DS-U) nel dichiarare voto favorevole, osserva che sarebbe necessario avere una visione integrata delle banche dati costituite con finalità di cooperazione tra le forze di polizia: oltre ad EUROPOL esiste infatti

anche una struttura chiamata CIREFI ed è prossima la costituzione della banca dati EURODAC.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, osserva che il problema è reale, ed è strettamente connesso all'esigenza di non frammentare il controllo parlamentare su questi temi.

Il deputato Patrizio PETRUCCI (DS-U) ritiene, anche sulla base di quanto ha affermato il ministro Dini nel corso dell'audizione che ha concluso l'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen, che la costituzione di una Commissione per le libertà pubbliche, o comunque di una Commissione che si occupi del costituendo spazio di libertà, sicurezza e giustizia risponda ad una reale esigenza del Parlamento. L'attuale sistema di competenze delle Commissioni è infatti astretto in limiti che oggi devono intendersi superati.

Il senatore Antonio CONTE (DS-U), ritiene anch'egli positiva un'iniziativa in tal senso, per cui sarà necessario trovare l'opportuna sede politico-parlamentare.

Ritiene peraltro che l'esigenza di costituire una sede specializzata di indirizzo e controllo parlamentare in materia si inquadri in un problema più generale che riguarda l'assetto delle competenze delle commissioni permanenti, che non può non essere rivisto alla luce delle riforma dei ministeri che il Governo sta per varare e delle competenze degli organismi europei, le cui deliberazioni tanto peso hanno ormai in modo diretto o mediato sulla legislazione nazionale.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, nel condividere pienamente le osservazioni dei colleghi Petrucci e Conte, pone in votazione il Regolamento interno del Comitato, così come modificato dall'emendamento approvato (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

REGOLAMENTO EUROPOL

ART. 1.

(Norme applicabili).

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge di ratifica della Convenzione EUROPOL 23 marzo 1998, n. 93 al Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.

ART. 2.

(Nuova denominazione).

Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 1 assume la nuova denominazione: « Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol ».

ART. 3.

(Ufficio di Presidenza).

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Comitato, che lo presiede, da un Vicepresidente e da un Segretario.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è sempre convocato quando si tratta di decidere l'organizzazione ed il calendario dei lavori.

Nei casi di motivata necessità ed urgenza il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, a cui riferisce nella seduta successiva.

ART. 4.

(Organizzazione dei lavori).

Il Comitato può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più sotto-comitati, nominati dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo conto della rappresentatività dei gruppi in seno al Comitato.

ART. 5.

(Attività del Comitato).

Il Comitato esamina le relazioni presentate dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93.

Può procedere ad audizioni di Ministri, dirigenti e rappresentanti di organismi, amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti in relazione alle materie di propria competenza.

Ha inoltre facoltà di chiedere, informato il Ministro competente, l'intervento dei dirigenti assegnati all'Unità nazionale EUROPOL, nonché degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione EUROPOL al fine di acquisire informazioni e chiarimenti sulla loro attività.

Può altresì promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con i componenti del Consiglio di amministrazione, con il direttore, con il controllore finanziario e con i componenti del Comitato finanziario di cui all'articolo 27 della Convenzione EUROPOL.

Può promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con le competenti Commissioni del Parlamento europeo ovvero con suoi singoli componenti.

ART. 6.

(Svolgimento e pubblicità dei lavori).

Delle sedute del Comitato si redige il processo verbale. È pubblicato altresì un resoconto sommario. Il Presidente può disporre, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, che per determinate sedute sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il Comitato può disporre che la stampa e il pubblico possano essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

ART. 7.

(Segretezza dei lavori).

Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il Comitato può decidere di riunirsi in seduta segreta. Per determinati documenti, notizie e discussioni, il Comitato può altresì stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto.

ART. 8.

(Relazioni al Parlamento).

Il Comitato riferisce al Parlamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 9.

(Nomine di consulenti ed esperti).

Nelle materie che hanno un definito contenuto tecnico, in particolare sotto il profilo informatico e di sicurezza, il Comitato può avvalersi, per il migliore espletamento della sua attività, di consulenti tecnici sempre che tali competenze non siano reperibili presso le amministrazioni parlamentari ovvero di collaborazioni a tempo determinato su progetti specifici. A tal fine, il Presidente, d'intesa con i componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, li designa, ne stabilisce il compenso e ne dà immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere.

I consulenti di cui al comma 1 si impegnano ad osservare il segreto in relazione a documenti, informazioni e notizie per i quali il Comitato abbia deciso in tal senso.

I consulenti di cui al comma 1 possono altresì, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, assistere alle sedute.

ART. 10.

(Modifiche al regolamento del Comitato)

Le modifiche al presente regolamento possono essere sottoposte da almeno tre componenti attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo delle modifiche è approvato a maggioranza assoluta.